Lotto n° 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)

Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –

COMUNE DI CESENA

Piazza del Popolo 10

47521 Cesena (FC)

COD.FISC./P.I VA 00143280402

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°.....

Effetto:	dalle ore 24.00 del 31.12.2016
Cessazione:	alle ore 24.00 del 31.12.2019
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
frazionamento	annuale
Premio lordo annuale	€.....

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI
Art.1 Definizioni

SEZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell'assicurazione
Art.2 Esclusione e rivalsa
Art.3 Dichiarazioni inesatte e reticenti
Art.4 Oneri a carico del Contraente
Art.5 Estensione territoriale
Art.6 Formule tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità
Art.7 Modalità per la denuncia dei sinistri
Art.7 bis Procedura di Risarcimento Diretto (art.149 del Codice)
Art.7 ter Procedura ordinaria di Risarcimento (art.148 del Codice)
Art.7 quater Procedura di risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Art.8 Gestione delle Vertenze
Art.9 Attestazione dello stato di rischio
Art.10 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
Art.11 Pagamento delle franchigie (ove previste)
Art.12 Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio
Art.13 Oneri fiscali
Art.14 Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni
Art.15 Competenza territoriale
Art.16 Rinvio alle norme di legge
Art.17 Validità delle norma dattiloscritte
Art.18 Clausola Broker
Art.19 Coassicurazione e delega

SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 Massimali
Art.2 Durata e proroga del contratto
Art.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.4 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.5 Regolazione del Premio
Art.6 Sostituzione del certificato e del contrassegno

SEZIONE 4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A Carico e scarico
B Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
C Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
D Responsabilità civile dei conducenti e/o trasportati
E Ricorso Terzi da incendio
F Obblighi successivi alla denuncia di sinistro
G Rimorchi – Rischio statico
H Danni da Inquinamento
I Colpa Grave dell'assicurato
L Dolo e colpa grave
M Cristalli
N Garanzia contrassegno e tassa automobilistica
O Imbrattamento della tappezzeria

Data..... Timbro e firma per accettazione: .....

P	Garanzia traino autovetture
Q	Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente, ad uso pubblico o su autobus
R	Autoveicoli speciali per portatori di handicap
S	RC per difetti di manutenzione
T	Rimborso spese accessorie

SEZIONE 5 CONDIZIONI SPECIALI

Art.1	Formula tariffaria "BONUS/MALUS" (ove applicata)
Art.2	Formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta senza applicazione del PEJUS" (ove applicata)
Art.3	Formula tariffa "FISSA" con maggiorazione del premio per sinistrosità (PEJUS) (ove applicata)
Art.4	Sconto in assenza di sinistri

SEZIONE 6 RISCHI ACCESSORI (Garanzie valide, SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)

Art.1	Incendio
Art.2	Furto o rapina
Art.3	Eventi speciali
Art.4	Kasko
Art.5	Caduta di aeromobili od altri corpi volanti (sempre operante)
Art.6	Rinuncia al diritto di surrogazione
Art.7	Modalità di denuncia dei sinistri
Art.8	Modalità di liquidazione del danno
Art.9	Clausola arbitrale
Art.10	Pagamento dell'indennizzo
	Criteri di valutazione dei rischi

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

Art.1 – Definizioni

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione e cioè il Comune di Cesena
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Comune di Cesena alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Risarcimento diretto:	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker:	Marsh quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

L'assicurazione viene estesa ai rimorchi in circolazione agganciati al veicolo trainante e i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, Lussemburgo, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. .

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
b) tariffa con franchigia: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
c) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicale ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi a mezzo fax e/o Pec (posta certificata) e/o con ogni altro mezzo certo.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 7 bis) - Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 7 ter) - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 7 bis,la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 7 quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 8 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato..

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 10 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
In deroga al'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 11 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 12 - Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società *(in formato "numero")*;
b) la data del sinistro *(in formato "data")*;
c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro *(in formato "data")*;
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco *(in formato "testo")*;
e) l'indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale *(in formato "testo")*;
f) la descrizione dettagliata dell'evento *(in formato "testo")*;
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) *(in formato "testo")*;

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) *(in formato "testo")*;
i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) *(in formato "valuta")*;
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo *(in formato "valuta")*;
k) la data di avvenuto pagamento *(in formato "data")*.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 13 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 14 - Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il Broker.

Art. 15 - Competenza territoriale
Per le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto, il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato e/o il Contraente.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

Art. 17 - Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione

Art. 18 – Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.
Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato e/o /Contraente.

Art. 19 - Coassicurazione e Delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)
Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la

responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.
La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Massimali

€ 10.000.000,00 complessivo con il limite di:

€ 5.000.000 per persone;

€ 1.000.000 per danni alle cose;

Art.2 - Durata e proroga del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2019 e cesserà irrevocabilmente in tale data.
Nell'ipotesi in cui la normativa di riferimento - in vigore alla data di scadenza della presente polizza - lo consenta, il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente, di notificare il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale con preavviso di almeno mesi 3 dalla scadenza.
In caso di rinnovo del contratto, si intenderanno automaticamente operativi i termini di mora di cui all'art. 3 successivo (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia).
E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.
Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e la Società è tenuta a rilasciare un apposito certificato di assicurazione da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; tuttavia, qualora la Società abbia concesso una mora di pagamento in deroga all'art. 1901 c.c. 1° comma, si applicano le disposizioni seguenti:

a) fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione;
b) la Società si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell'Assicurazione;
c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall'Impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora concesso.

Il pagamento delle rate o delle annualità di premio successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma, resta regolato dal 2° comma dell'art. 1901 c.c..

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – Regolazione del premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (i.e. stagionali) dei veicoli dal Libro Matricola richieste dal Contraente, a valere sulla copertura RCA e/o per i soli Rischi Accessori; sono altresì ammesse le esclusioni temporanee con solo riferimento alla copertura RCA nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni, fatta salva comunque la piena operatività delle garanzie della Sezione Rischi Accessori se espressamente richiamate per i veicoli identificati.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
E' data facoltà, pertanto, alla Contraente di richiedere l'inclusione di automezzi e/o variazioni con effetto immediato. In tal caso la Contraente dovrà indicare nella richiesta l'ora di effetto e la Società dovrà comunicarne per iscritto l'accettazione.
La comunicazione del premio di regolazione relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, da parte della Società deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.
In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa e/o del Broker.

Art. 6 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

SEZIONE 4 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A - Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici , esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

A deroga dell'articolo 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei seguenti casi:

- nei confronti dell'Ente o società proprietaria o locataria e del Conducente del veicolo assicurato:
- nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
- se il conducente e' in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d), la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

D – Responsabilità Civile dei Conducenti e/o trasportati

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta), esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

E - Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro. 1.000.000,00 per sinistro.

Esclusioni:

La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- da inquinamento dell'acqua , dell'aria e del suolo.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

F - Obblighi successivi alla denuncia di sinistro
L'assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.
Fermo il disposto dell'art. 1917 3° comma C.C. la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

G - Rimorchi – Rischio Statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti

- dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

H - Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

I – Dolo e Colpa grave
La Società risponde anche dei danni:

a) derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo;
b) determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

L - Diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

M - Cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire e/o riparare i cristalli (incluso il valore dei cristalli stessi) del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale (massimo indennizzo Euro 1.000,00 per sinistro).

N - Garanzia contrassegno e tassa automobilistica
La Società, in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di furto, rapina o per un evento previsto dalla presente polizza si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio escluse le imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
- alle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro veicolo, comunque con il massimo di Euro 500,00 per ciascun sinistro.

O - Imbrattamento della tappezzeria
La Società rimborsa al Contraente, purché documentate, le spese sostenute con il limite massimo di Euro 300,00 per autoveicolo, per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso a vittime della strada. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

P - Garanzia traino autovetture
Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

Q - Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente, ad uso pubblico o su autobus
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

R - Autoveicoli speciali per portatori di handicap
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

S – RC per difetti di manutenzione
La Società risponde fino alla concorrenza di Euro 300.000,00 per sinistro per danni subiti dai trasportati del veicolo assicurato a causa di difetti e/o mancata manutenzione dei quali l'Azienda debba rispondere.

T - Rimborso Spese Accessorie
- Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo indennizzo € 300,00 per sinistro);
- Rimborso delle spese sostenute per il traino del veicolo a seguito di guasto accidentale, di incidente stradale o danneggiamento da Ripristino airbag: la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovute per cause accidentali oppure per incidente da circolazione (massimo indennizzo Euro 1.000,00 per sinistro).
- qualsiasi causa originato (massimo indennizzo per sinistro €.500,00).

U - Caduta di aeromobili od altri corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

SEZIONE 5 - CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS" (ove applicata)

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 6, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti **determinati in base ai Regolamenti Vigenti e per quanto dagli stessi non previsto secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.**

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

Art. 2 - FORMULA TARIFFA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS) (ove applicata)

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:
Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

Art. 3 - SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRI

Per quei veicoli per i quali sul libro matricola è indicata la forma tariffaria applicabile a ciclomotori e motocicli, la presente assicurazione s'intende stipulata nella forma con "Sconto in assenza di sinistri" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" (art.6 – Capo I°) e che si articola in un numero di classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati, secondo la tariffa espressa da ciascuna impresa in sede di gara per l'assegnazione della presente polizza.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

SEZIONE 6 - RISCHI ACCESSORI (Garanzie valide, SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato , contro i rischi di:

Art. 1 - Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati, comprese le spese di sgombero dei residui del sinistro, al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine, da combustione spontanea (anche sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio (anche senza sviluppo di fiamma) del carburante destinato al funzionamento del motore.

Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Furto o rapina

Oggetto della garanzia:

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto (tentato o consumato), rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

L'Assicurazione è estesa ai danni da furto e rapina commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Esclusioni:

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 3 - Eventi Speciali

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere, inclusi i danneggiamenti a decalcomanie e/o vetrofanie applicate ai veicoli.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, turbine di vento, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, cedimenti del terreno, smottamenti, valanga, slavine, terremoto, eruzione vulcanica, neve, ghiaccio e pietre, caduta di oggetti, caduta di sassi, caduta di ponti e viadotti, caduta di alberi o rami

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Art. 4 - Kasko
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di Collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.
Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro indennizzabile.

Art. 5 - Rinuncia al diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 6 - Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia, deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art.1 e 3 – Incendio e Eventi speciali
   In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2) Per le garanzie di cui all'art.2 – Furto, rapina, estorsione
   In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
   In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
3) Per le garanzie di cui all'art.4 – Danni accidentali
   Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.
L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 7 - Modalità di liquidazione del danno

<u>Per tutti i veicoli</u>

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.
   Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista suddetta, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.
   Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
   Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
   In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
   Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

b) In caso i danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%.

Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 7 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.
L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 8 - Clausola arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 7 della presente Sezione.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza in corso alla data del 31/12/2016.
Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

FORMA TARIFFARIA

- Bonus/malus: autovetture e autopromiscui;
- Bonus/malus o "Sconto in assenza di sinistri": ciclomotori, motocicli, moto-carrozzelle;
- Tariffa fissa: tutti gli altri veicoli;

L'ASSICURATO **LA SOCIETA'**

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

SCHEDA DI

OFFERTA TECNICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Lotto 3 – Polizza RCAuto Comune di Cesena

Stazione appaltante:	**Unione dei Comuni Valle del Savio**
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma II del D.Lgs. 50/2016

La sottoscritta Società ..... con sede in ..... Via / Piazza .....Cod. Fisc. .....P. IVA....., in persona di.....nato a .....il ..... in qualità di.....

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio sotto indicato,

presenta la seguente offerta tecnica

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT')

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

❑ Accettazione integrale delle condizioni previste dal Capitolato;

oppure

❑ Accettazione parziale delle condizioni previste dal Capitolato, con l'inserimento di n° ..... varianti come da elenco seguente [1];

[1] **Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, si dovranno compilare più fogli numerati progressivamente, ciascuno debitamente datato e sottoscritto.**

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/ MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT[2])		
GARANZIA	VALORE DI CAPITOLATO	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE

FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT[2])		
GARANZIA	VALORE DI CAPITOLATO	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE

GARANZIA	VALORE DI CAPITOLATO	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì ../../....

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

LOTTO 3 RCA-ARD

COMUNE DI CESENA

Stazione appaltante:	**Comune di Cesena**
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma II del D.Lgs. 50/2016

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N.3 – POLIZZA RCA-ARD

Il sottoscritto _____, C.F. _____,

nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso

la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____

Data..... Timbro e firma .....

e legale rappresentante della _____,

con sede in _____, via _____,

C.A.P. _____,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito

riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE')

NOTA BENE: poiché le classi di bonus malus e gli eventuali "pejus" rese/i note/i si riferiscono a quelli vigenti (riferimento elenco mezzi allegato) e che la presente offerta economica viene formulata in base a tali dati, in sede di emissione delle polizze il premio lordo complessivo potrà subire variazioni in base all'effettivo stato di rischio alla data del 31/12/2016.

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'allegato Elenco Mezzi, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

Fermo restando il valore a base d'asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO NETTO ANNUO	**€**	.....
S.S.N.	**€**	.....
IMPOSTE	**€**	.....
PREMIO LORDO ANNUO	**€**	.....

ENTE	PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE
Comune di Cesena	€ 47.000,00	**€** ..... *in cifre* (€..... *in lettere*)

I premi annui lordi (comprensivi di imposte e altre tasse) offerti dal concorrente devono essere dettagliati come da elenchi mezzi allegati indicando, per singolo veicolo, il premio in funzione delle garanzie richieste.

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore

scaturente dalla somma dei premi annui lordi per singolo veicolo, prevarrà sempre il premio annuo lordo del lotto offerto dal concorrente. Il/i premio/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra dovrà/dovranno essere quindi conseguentemente riconciliato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

DICHIARA INOLTRE

- - che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- - che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- - che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari ad

€uro .....;

Il concorrente prende, infine

ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.
- poiché le classi di merito (bonus/malus) e gli eventuali pejus (tariffa fissa) rese/i note/i corrispondono a quelli vigenti (rif. elenchi mezzi allegati) e che la presente offerta economica viene formulata in base a tali dati, in sede di emissione delle polizze il premio complessivo potrà subire variazioni in base all'effettivo stato di rischio alla data del 31/12/2016.

Firma

_____, li _____ _____

ALLEGATO - ELENCO MEZZI DEL COMUNE DI CESENA al 14 luglio 2016

	Mezzo	Settore	Targa	QLI/CC	ALIMENTAZIONE	ANNO IMM.	CL/LIV 2015	Classe di Ass. CU	Tariffa	N MEZZO
1	Fiat Croma	Autoparco	DZ810ZL	CV22	DIESEL	16/02/2010	0		Bonus malus	1
2	Motociclo BMW	Pol. Municipale	YA00804	CC652	BENZINA	31/07/2009	8		Bonus malus	3
3	Motociclo BMW	Pol. Municipale	YA00806	CC652	BENZINA	31/07/2009	8		Bonus malus	4
4	Motociclo BMW	Pol. Municipale	YA00805	CC652	BENZINA	31/07/2009	8		Bonus malus	5
5	Motociclo BMW	Pol. Municipale	YA00807	CC652	BENZINA	31/07/2009	11		Bonus malus	6
6	Motociclo BMW	Pol. Municipale	YA00312	CC700	BENZINA	09/09/2014	1		Bonus malus	8
7	Motociclo BMW	Pol. Municipale	YA00313	CC700	BENZINA	09/09/2014	1		Bonus malus	1
8	Motociclo BMW	Pol. Municipale	BK61687	CC652	BENZINA	22/04/2002	1		Bonus malus	9
9	Motociclo BMW	Pol. Municipale	BK61688	CC652	BENZINA	22/04//2002	1		Bonus malus	10
10	Motociclo BMW	Pol. Municipale	YA00314	CC700	BENZINA	09/09/2014	1		Bonus malus	7
11	Motociclo BMW	Pol. Municipale	YA00315	CC700	BENZINA	09/09/2014	1		Bonus malus	2
12	Quadriciclo Elettrico	Pol. Municipale	EF39884	KW4	ELETTRICA	26/11/2015	nuova 2016		Bonus malus	11
13	Quadriciclo Elettrico	Pol. Municipale	EF39883	KW4	ELETTRICA	26/11/2015	nuova 2016		Bonus malus	12
14	Renault Zoe elettrica	Pol. Municipale	YA019AL	KW43	ELETTRICA	04/12/2015	nuova 2016		Bonus malus	18
15	Renault Zoe elettrica	Pol. Municipale	YA021AL	KW43	ELETTRICA	04/12/2015	nuova 2016		Bonus malus	19
16	Alfa Romeo 159	Pol. Municipale	YA101AH	CV20	DIESEL	12/02/2011	0		Bonus malus	20
17	Opel Astra	Pol. Municipale	DN445NF	CV19	DIESEL	22/04/2008	0		Bonus malus	21
18	Fiat Scudo	Pol. Municipale	YA220AD	CV20	DIESEL	18/02/2011	16		Bonus malus	22
19	Fiat Panda 4x4	Pol. Municipale	DA509FX	CV14	BENZINA	13/04/2006	0		Bonus malus	23
20	Fiat Panda 4x4	Pol. Municipale	DA511FX	CV14	BENZINA	13/04/2006	0		Bonus malus	24
21	Fiat Punto Diesel	Pol. Municipale	DP818WK	CV15	DIESEL	06/05/2008	6		Bonus malus	25/60
22	Fiat Punto Diesel	Pol. Municipale	DP819WK	CV15	DIESEL	06/05/2008	6		Bonus malus	26/56
23	Fiat Punto Diesel	Pol. Municipale	YA890AA	CV15	DIESEL	21/12/2009	0		Bonus malus	27
24	Fiat Punto Diesel	Pol. Municipale	YA891AA	CV15	DIESEL	21/12/2009	0		Bonus malus	28
25	Fiat Punto Diesel	Pol. Municipale	YA808AA	CV15	DIESEL	21/05/2009	0		Bonus malus	29
26	Fiat Sedici	Pol. Municipale	YA074AH	CV20	DIESEL	19/01/2011	0		Bonus malus	30
27	Fiat Panda np	Pol. Municipale	YA970AG	CV14	METANO	11/05/2010	0		Bonus malus	31
28	Fiat Doblò diesel	Pol. Municipale	YA969AG	CV15	DIESEL	11/05/2010	9		Bonus malus	32
29	Fiat Punto Diesel	Pol. Municipale	DP820WK	CV15	DIESEL	06/05/2008	6		Bonus malus	33/68
30	Ford Focus	Pol. Municipale	YA809AA	CV17	BENZINA	21/05/2009	0		Bonus malus	34
31	Fiat Doblo'	Pol. Municipale	YA753AA	CV15	DIESEL	22/12/20080	0		Bonus malus	35
32	Fiat Ducato	Pol. Municipale	DK809HF	QLI33	DIESEL	26/11/2007	0		Fissa con pejus	36
33	Fiat Bravo	Pol. Municipale	YA001AH	CV15	BENZINA	04/08/2010	0		Bonus malus	37
34	Fiat Bravo	Pol. Municipale	DY978VC	CV17	DIESEL	13/11/2009	0		Bonus malus	38
35	Fiat Panda np	Pol. Municipale	YA971AG	CV14	METANO	11/05/2010	8		Bonus malus	39
36	Fiat Punto	Autoparco	BE525VV	CV13	BENZINA	02/08/1999	0		Bonus malus	40
37	Fiat Punto	Edil. Pubb.	BE526VV	CV13	BENZINA	02/08/1999	1		Bonus malus	41
38	Fiat Punto	Segnaletica	BE522VV	CV13	BENZINA	07/08/1999	0		Bonus malus	43
39	Fiat Punto	Autoparco	BE529VV	CV14	BENZINA	07/08/1999	0		Bonus malus	45
40	Fiat Panda	Autoparco	DG923BW	CV13	BENZINA	29/06/2007	0		Bonus malus	46
41	Fiat Punto metano	Uff. Viabilità	DT719EP	CV14	METANO	20/01/2009	7		Bonus malus	47
42	Fiat Panda	Autoparco	CC754WR	CV13	METANO	30/10/2002	0		Bonus malus	50
43	Fiat Panda	Autoparco	CC755WR	CV13	METANO	30/10/2002	1		Bonus malus	51
44	Renault Zoe elettrica	Servizi Sociali	FB632FN	KW43	ELETTRICA	13/11/2015	14		Bonus malus	52
45	Renault Zoe elettrica	Servizi Sociali	FB635FN	KW43	ELETTRICA	13/11/2015	14		Bonus malus	53
46	Renault Zoe elettrica	Servizi Sociali	FB639FN	KW43	ELETTRICA	13/11/2015	0		Bonus malus	54
47	Fiat Doblò	Autoparco	DT720EP	CV17	METANO	20/01/2009	0		Bonus malus	55
48	Land Rover 4x4	Protezione civile	FO810011	CV23	DIESEL	15/05/1991	0		Bonus malus	65
49	Fiat sedici	Protezione civile	ER988XN	CV20	DIESEL	09/01/2014	13		Bonus malus	66
50	Fiat Punto	Autoparco	CB321XH	CV14	BENZINA	23/10/2002	0		Bonus malus	69
51	Fiat Panda	Autoparco	CF629JS	CV13	METANO	15/01/2003	0		Bonus malus	70
52	Fiat Punto	Autoparco	CC823WR	CV14	METANO	11/11/2002	0		Bonus malus	73
53	Fiat Panda	Uff. Viabilità	CD3222B	CV13	BENZINA	19/01/2002	0		Bonus malus	76
54	Fiat Panda 4x4	Uff. Viabilità	FO907013	CV13	BENZINA	02/02/1994	0		Bonus malus	77
55	Fiat Panda metano	Uff. Viabilità	EA980CP	CV14	METANO	25/01/2010	0		Bonus malus	79
56	Fiat Ducato	Bulirò	AL395LP	QLI32	DIESEL	10/05/1996	0		Fissa con pejus	80
57	Fiat Fiorino	Autoparco	FO721855	QLI15	DIESEL	02/05/1988	0		Fissa con pejus	81
58	Fiat Doblò	Autoparco	DC851FN	QLI21	DIESEL	11/07/2006	0		Fissa con pejus	82
59	Daily Autocarro	Autoparco	FO907752	QLI35	DIESEL	18/02/1994	0		Fissa con pejus	83

ALLEGATO - ELENCO MEZZI DEL COMUNE DI CESENA al 14 luglio 2016

	Mezzo	Settore	Targa	QLI/CC	ALIMENTAZIONE	ANNO IMM.	CL/LIV 2015	Classe di Ass. CU	Tariffa	N MEZZO
60	Piaggio Porter	Edil. Pubb.	AR707AX	QLI15	BENZINA	29/09/1997	0		Fissa con pejus	84
61	Autocarro Fiat Ducato	Edil. Pubb.	CD538FZ	QLI35	DIESEL	23/10/2003	0		Fissa con pejus	85
62	Fiat Ducato	Edil. Pubb.	CC826WR	QLI33	BENZINA	11/11/2002	0		Fissa con pejus	86
63	Piaggio Porter	Cimitero	DT662JW	QLI16	BENZINA	30/12/2008	0		Fissa con pejus	87
64	Fiat Iveco 35	Segnaletica	FO785414	QLI35	DIESEL	19/09/1990	0		Fissa con pejus	88
65	Fiat Iveco35 Gru	Segnaletica	AN546EB	QLI35	DIESEL	01/04/1997	0		Fissa con pejus	89
66	Nissan 35	Uff. Viabilità	BG480SA	QLI35	DIESEL	29/02/2000	0		Fissa con pejus	90
67	Ford Transit	Cimitero	BN148XT	QLI25	DIESEL	22/05/2001	0		Fissa con pejus	91
68	Piaggio Porter	Cimitero	CB055XN	QLI16	BENZINA	15/01/2003	0		Fissa con pejus	92
69	Iveco 100	Uff. Viabilità	CM317DL	QLI100	DIESEL	08/01/2004	0		Fissa con pejus	93
70	Nissan 35.11	Verde Pubb.	DK425JR	QLI35	DIESEL	19/11/2007	0		Fissa con pejus	94
71	Iveco 145 gru	Verde Pubb.	FO786217	QLI145	DIESEL	04/10/1990	0		Fissa con pejus	95
72	Fiat Iveco 35 con gru	Verde Pubb.	BD490HL	QLI35	DIESEL	27/07/1999	0		Fissa con pejus	96
73	Fiat Doblò	Uff. Viabilità	DW268CB	QLI21	METANO	27/05/2009	0		Fissa con pejus	97
74	Fiat Ducato	Uff. Viabilità	FO795876	QLI30	DIESEL	24/01/1991	0		Fissa con pejus	98
75	Fiat Panda Van	Uff. Viabilità	EY400PW	QLI16	DIESEL	11/03/2015	0		Fissa con pejus	100
76	Fiat Iveco 170	Uff. Viabilità	BB061VW	QLI180	DIESEL	12/02/1999	0		Fissa con pejus	101
77	Bedford rib.	Uff. Viabilità	FO811875	QLI15	BENZINA	13/06/1991	0		Fissa con pejus	102
78	Piaggio Porter	Uff. Viabilità	AR708AX	QLI15	BENZINA	29/09/1997	0		Fissa con pejus	103
79	Piaggio Porter	Uff. Viabilità	AR763AX	QLI15	BENZINA	30/09/1997	0		Fissa con pejus	104
80	Piaggio Porter	Uff. Viabilità	CB054XN	QLI16	BENZINA	15/01/2003	0		Fissa con pejus	105
81	Piaggio Porter	Uff. Viabilità	CB056XN	QLI16	BENZINA	15/01/2003	0		Fissa con pejus	106
82	Piaggio Porter	Uff. Viabilità	CB057XN	QLI16	BENZINA	15/01/2003	0		Fissa con pejus	107
83	Dacia Dokker	Cimitero	EZ995TP	QL20	DIESEL	19/05/2015	0		Fissa con pejus	108
84	Nuovo Fiorino	Canile	ED221LD	QLI18	DIESEL	28/03/2011	0		Fissa con pejus	110
85	Porter Piaggio Maxxi	Uff. Viabilità	DG675BY	QLI22	BENZINA/GPL	26/07/2007	0		Fissa con pejus	119
86	Porter Piaggio Maxxi	Uff. Viabilità	DG676BY	QLI22	BENZINA/GPL	26/06/2007	0		Fissa con pejus	120
87	Fiat Panda Van	Uff. Viabilità	FC551FY	QLI15	DIESEL	27/01/2016	nuova 2016		Fissa con pejus	121
88	Ape Car	Edil. Pubb.	FO152372	CC218	BENZINA	01/01/2000	0		Fissa con pejus	123
89	Ape Car	Cimitero	FO144551	CC218	BENZINA	01/01/2000	0		Fissa con pejus	131
90	Ape Car	Edil. Pubb.	FO157520	CC218	BENZINA	01/01/2000	0		Fissa con pejus	135
91	Dacia Dokker	Verde Pubb.	EZ931XJ	QL20	DIESEL	28/05/2015	0		Fissa con pejus	137
92	Porter Maxxi	Verde Pubb.	ED344KT	QLI22	BENZINA/GPL	17/01/2011	0		Fissa con pejus	138
93	Ape Car	Verde Pubb.	FO144552	CC218	BENZINA	01/01/2000	0		Fissa con pejus	141
94	Ape Car	Verde Pubb.	FO147389	CC218	BENZINA	01/01/2000	0		Fissa con pejus	142
95	Ape Car	Verde Pubb.	FO152102	CC218	BENZINA	01/01/2000	0		Fissa con pejus	143
96	Ape Car	Verde Pubb.	FO152104	CC218	BENZINA	01/01/2000	0		Fissa con pejus	145
97	Ape Poker	Segnaletica	FO157365	CC422	BENZINA	11/06/1991	0		Fissa con pejus	147
98	Ape Car	Segnaletica	FO157366	CC218	BENZINA	11/06/1991	0		Fissa con pejus	148
99	ciclomotore Liberty	Autoparco	X55KVT	CC50	BENZINA	09/03/2012	4		no claims discount	205
100	ciclomotore Liberty	Cimitero	X55KVV	CC50	BENZINA	09/03/2012	4		no claims discount	206
	Macchine operatrici e rimorchi									
101	RVM M60.5GDC	Cimitero	AHM889	QLI50	DIESEL	01/01/1998	0		Fissa	99
102	Bobcat 743	Uff. Viabilità	FOAA256	QLI22	DIESEL	01/01/2000	0		Fissa	401
103	Macc. Op. Semovente a telaio articolato	Uff. Viabilità	AHL623	QLI90	DIESEL	25/11/2009	0		Fissa	402
104	Macc. Op. Bob Cat/Melroe	Uff. Viabilità	ABX688	QLI70	DIESEL	14/05/2002	0		Fissa	403
105	B.C.S. 700	Verde Pubb.	AF858H	/	DIESEL	28/02/1998	0		Fissa	404
106	Goldoni TC3	Verde Pubb.	FO 036473		DIESEL	23/04/1991	0		Fissa	405
107	Rullo Compr.	Uff. Viabilità	FOAA558	QLI25	DIESEL	01/01/200	0		Fissa	406
108	Pala 524	Cimitero	AAL631	QLI15	DIESEL	12/09/1997	0		Fissa	407
109	Ellebi Rimorchio	Autoparco	FO019020	QLI6	/	15/05/1991	0		Fissa	501
110	Generatore Rim.	Autoparco	FO019820	QLI36	/	12/06/1992	0		Fissa	502
111	Ellebi Rimorchio	Autoparco	FO 021219	QLI15	/	01/01/2000	0		Fissa	503
112	Caravan Finestrato Dethleffs/Rc3	Prot. Civile	PS005128	/	/	19/04/1985	0		Fissa	504

COMUNE DI CESENA

POLIZZA R.C. AUTO

N. Polizza ..... 31/12/2015 - 31/12/2016

N. Anno Repertorio Sinistro	Data Sinistro	Anagrafica Danneggiato	Data Definizione	Importo Totale Liquidato Euro	Importo Pagamento Parziale Euro	Importo Preventivo Riserva Euro	TIPO SINISTRO
	20160108		20160316	850	0	0	attivo

N. Polizza:.....31/12/2014 - 31/12/2015

N. Anno Rep	Data Sinistro	Anagrafica Danneg	Data Definizione	Importo Totale	Importo Pagame	Importo Preventiv	TIPO SINISTRO
	20150312		20150326	480	0	0	PASSIVO
	20150724		20150904	1820	0	0	PASSIVO
	20150728			3847,53	0	5150	ATTIVO
	20150730		20150905	1820	0	0	PASSIVO
	20151110		20160108	1820	0	0	PASSIVO
	20151211		20160329	2000	0	0	PASSIVO

N. Polizza:..... - dal 31/12/2013 al 31/12/2014

N. Anno Re	Data Sinistro	Anagrafica Danne	Data Definizior	Importo Tota	Importo Pagan	Importo Prevent	TIPO SINISTRO
	20140214		20140310	1850	0	0	PASSIVO
	20140129		20140310	500	0	0	PASSIVO
	20140317		20160418	0	0	0	PASSIVO
	20140228		20151124	1850	0	0	PASSIVO
	20140526		20140704	1850	0	0	PASSIVO
	20140726		20141009	1850	0	0	PASSIVO
	20140920		20141205	1850	0	0	PASSIVO
	20141002		20141022	747	0	0	ATTIVO
	20140730		20141124	2400	0	0	PASSIVO
	20141121		20150112	1850	0	0	PASSIVO
	20141121		20150113	1850	0	0	PASSIVO
	20141115		20160503	14429,54	0	7000	ATTIVO

N. Polizza: 31.12.2012- 31.12.2013

	24/01/2013		31/10/2013	14.467,82	0		NOCARD
	10/09/2013		30/11/2013	1.930,00	0		4-CARDDEB
	05/02/2013		31/07/2013	-1.246,40	0		1-CARDGES
	08/09/2013		31/10/2014	44.260,71	0		NOCARD
	30/09/2013		28/02/2016	-5.389,54	0		1-CARDGES
	30/09/2013		01/12/2015	3.250,49	0		1-CARDGES
	30/09/2013		30/11/2013	-978,14	0		1-CARDGES

N. Polizza: ..... 31/12/2011 - 31/12/2012

N. Anno Re	Data Sinistro	Anagrafica Danne	Data Definizior	Importo Tota	Importo Pagan	Importo Prevent	TIPO SINISTRO
	20120207		20120406	1900	0	0	PASSIVO
	20120210		20120407	1900	0	0	PASSIVO
	20120216		20120407	1900	0	0	PASSIVO
	20120209		20120406	1900	0	0	PASSIVO
	20120308		20120330	1400	0	0	ATTIVO
	20120310		20120506	1900	0	0	PASSIVO
	20120319		20120505	1900	0	0	PASSIVO
	20120320		20120531	461,18	0	0	CRISTALLI
	20120412		20120622	1900	0	0	PASSIVO
	20120507		20120608	1900	0	0	PASSIVO
	20120526		20120805	1900	0	0	PASSIVO
	20120526		20120706	1900	0	0	PASSIVO
	20120530		20120807	350	0	0	PASSIVO
	20120913		20121005	1900	0	0	PASSIVO
	20120919		20121108	1900	0	0	PASSIVO
	20120927		20121108	3800	0	0	PASSIVO
	20120925		20121108	1900	0	0	PASSIVO
	20121018		20140306	2680	0	0	ATTIVO
	20121023		20130109	1900	0	0	PASSIVO
	20121218		20130115	1330	0	0	ATTIVO